



# **Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)**

**Modifica del 7 maggio 2024**

---

*L'Ufficio federale della sanità pubblica,  
d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente  
e con la Segreteria di Stato dell'economia,*

visto l'articolo 10 lettera a dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sui biocidi (OBioc),  
*ordina:*

I

L'allegato 2 OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2024.

7 maggio 2024

Ufficio federale della sanità pubblica:  
Anne Lévy

<sup>1</sup> RS 813.12

*Allegato 2*  
(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22,  
31 cpv. 1, 62 cpv. 2, 62c cpv. 1)

*Titolo, nota a piè di pagina*

## **Elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati<sup>2</sup>**

<sup>2</sup> Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/211>  
> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando. Fa stato la versione del 15 giu. 2024.